



**ACCORDO di collaborazione tra pubbliche amministrazioni per la
realizzazione del PROGETTO
in ambito Euromed su Salute Materno Infantile denominato
"Interventi in materia di salute materno-infantile"**

IL

Ministero della Salute

Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione

Direzione generale dei rapporti europei e internazionali

ed il Laboratorio Europeo Per lo Studio delle Malattie Indotte da Alimenti (ELFID)

di seguito indicati, rispettivamente, come

Ministero,

costituito con Legge n.172/09 sulla base dell'organizzazione di cui al D.P.R. n.108/11 e con sede in Roma, viale Giorgio Ribotta, n.5 - 00144, rappresentato dal Direttore generale dott. Daniela Rodorigo, nata ad Avezzano (AQ) il 18 gennaio 1969, e come

Proponente,

costituito con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" n° 747 del 27/02/2001, con sede in Napoli, via Sergio Pansini n° 5, rappresentato dal Prof. Luigi Greco, nato a Napoli il 24/04/1947, redigono in forma di scrittura privata, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, il presente atto, di seguito indicato come *Accordo*, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 11 (cc. 2, 3 e 5) e 15.

Premesso che:

il *Ministero* ed il *Proponente* possiedono competenze nel settore sanitario e sono cointeressati a concordarne il comune svolgimento all'interno di progetti di partenariato internazionale, promossi dall'Unione europea o svolti nell'ambito di organizzazioni internazionali;

la *Direzione generale dei rapporti europei e internazionali*, di seguito indicata come *Direzione*, sulla base dell'articolo 4, comma 4, del citato D.P.R., cura i rapporti del *Ministero* con le organizzazioni internazionali, promuovendo l'attuazione delle convenzioni e dei programmi in materia sanitaria e promuovendo la collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo;

il *Proponente* sulla base dello Statuto D.R. n° 747 del 27/02/2001 ha tra i propri fini quello di: 1) facilitare la collaborazione scientifica tra i ricercatori italiani ed europei nel campo delle malattie indotte da alimenti, 2) svolgere funzioni di nucleo di coordinamento di una rete di ricerca, cui affluiscono Università Italiane e di Paesi Stranieri ed altri Centri ed Istituzioni di ricerca pubblici e privati, che possono concorrere al funzionamento del laboratorio, anche tramite rapporti convenzionali; 3) stimolare e realizzare collaborazioni tecniche e scientifiche con paesi extraeuropei, in particolare con quelli dell'Area Mediterranea;

Capi di Stato e di Governo euro-mediterranei, ispirati dalla volontà politica comune di rivitalizzare gli sforzi per trasformare il Mediterraneo in uno spazio di pace, di democrazia, cooperazione e prosperità, si sono riuniti a Parigi il 13 luglio 2008; in quella sede, hanno convenuto di adottare congiuntamente la dichiarazione "*Il processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo*", ovvero un partenariato multilaterale che si prefigge di aumentare il potenziale di integrazione e di coesione regionali; nell'ambito delle iniziative della Presidenza francese dell'Unione europea si è svolta il 17 novembre 2008 a Il Cairo la *Ministeriale Euromed salute* dedicata alla promozione di partenariati per il rafforzamento dei sistemi sanitari, la lotta alle malattie trasmissibili e a quelle non trasmissibili;

in tale contesto internazionale si è giunti all'individuazione di progetti a *leadership* e finanziamento italiano relativi al rafforzamento dei sistemi sanitari e alla lotta alle malattie trasmissibili e non trasmissibili;

detta collaborazione è stata confermata nell'attuale direttiva annuale del Ministro;

La *Direzione generale dei rapporti europei e internazionali*, in attuazione della Direttiva generale annuale del Ministro per l'anno 2012, ha deciso l'avvio di tre progetti da realizzarsi nelle seguenti aree d'intervento:

- Epidemiologia e prevenzione (primaria, secondaria e/o terziaria) delle neoplasie, con particolare riguardo a quelle influenzate da determinanti sociali e ambientali.

- Interventi in materia di salute materno-infantile.

- Preparazione ed interventi finalizzati al contrasto alle situazioni cliniche che possono sviluppare un quadro clinico di insufficienza respiratoria grave.

è stato ottenuto lo stanziamento complessivo di euro 250.000,00 (duecentocinquantomila/00), del quale si destina alla realizzazione del progetto oggetto del presente *Accordo* l'importo massimo di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00).

Il *Ministero, Direzione generale dei rapporti europei e internazionali*, ha pubblicato sul portale web dell'Amministrazione apposito avviso per la presentazione di progetti di partenariato per il rafforzamento dei sistemi sanitari mediterranei e la lotta alle malattie trasmissibili e non trasmissibili da realizzarsi in collaborazione tra il Ministero della salute ed enti pubblici operanti nel settore sanitario.

Il *Proponente*, in data 30/11/2012, ha risposto all'avviso presentando apposita proposta di collaborazione nel progetto in epigrafe, con i relativi tempi di svolgimento e gli oneri economici connessi alla copertura dei costi da sostenersi, nonché la distribuzione tra le parti dei rispettivi compiti;

in data 21/12/2012 l'apposito Comitato tecnico di valutazione ha ritenuto tecnicamente valida e economicamente vantaggiosa la proposta avanzata dal *Proponente*;

conseguentemente, il *Ministero* intende collaborare col *Proponente* per realizzare il *progetto* sopra citato;


considerato che

è necessario disciplinare gli aspetti legali, amministrativi e finanziari della predetta collaborazione, l'anno 2012, il giorno 23 del mese di dicembre

tra *Ministero* e *Proponente* SI CONVIENE quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Il presente *Accordo* è concluso per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune riportate nel *Programma operativo* allegato, denominato "*Interventi in materia di salute materno-infantile*", che ne costituisce parte integrante, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati in detto *Programma*.



Art. 2 - Efficacia. Durata.

1. L'Accordo è efficace dalla ricezione della comunicazione del *Ministero* di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione da parte degli organi di controllo. Il *Proponente* dovrà provvedere all'avvio delle attività immediatamente dopo la ricezione della predetta comunicazione.

2. L'Accordo ha durata di dodici mesi a decorrere dalla data di cui al comma 1 e non è tacitamente o automaticamente rinnovabile. È facoltà del *Ministero* concedere proroga, previa formale e motivata richiesta del *Proponente*. La proroga sarà subordinata alla sussistenza di ragioni di eccezionalità e imprevedibilità e non costituisce motivo di maggiorazione del finanziamento.

Art. 3 - Realizzazione del progetto

1. La realizzazione del progetto avverrà nel rispetto del *Programma operativo*, sotto la supervisione del *Responsabile scientifico* del *Ministero* per il progetto.

2. La realizzazione del progetto prevede l'attiva partecipazione di strutture cliniche e di ricerca dei seguenti Stati esteri:

Luigi Greco (coordinator) European Laboratory for Food Induced Diseases (ELFID) , Naples, ITALY
Magazzù Giuseppe Pad. NI - A.O.U. Policlinico G. Martino, Messina, ITALY
Abu-Zekry Mona, G.I. Unit, Children's Hospital, Cairo University, Cairo, EGYPT
Abkari Abdellak - Centre Hospitalier Universitaire de Marrakech, MAROCCO
Ali Alashtar, Alfateh University, Tripoli , LIBIA
Asaad Assiri Faculty of Medicine King Khalid University Hospital King Saud University, Riyadh, SAUDI ARABIA
Attard M Thomas, University of Malta, Med School, Guardamangia, Msida MSD 2080, MALTA
Barada Kassem American University of Beirut Medical Center Beirut - LEBANON
Basir Maryam Palestinian Medical Complex, PALESTINA
Bouziane-Nedjadi Karim Clinique Amilcar Cabral, Oran , ALGERIA
Djurisic Veselinka Lola Clinical Center of Montenegro Ul.Ljubljanska bb, Podgorica, MONTENEGRO
Dusanka Micetic-Turk, University Medical Centre Paediatric Dpt Ljubljanska, Maribor, SLOVENIA
Hugot Jean Pierre, Hôpital Paul Brousse, Villejuif, Paris, FRANCE
Kansu Aydan, School of Medicine Ankara University Dikimevi/Mamak, Ankara, TURKEY
Kolaček Sanja , Referral Center for Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Children's Hospital Zagreb, Zagreb, CROATIA
Mongi Ben Hazir Mongi Slim's Hospital, Tunis, TUNISIE
Raanan Shamir Medical Center of Israel Tel Aviv University, Sackler School of Medicine Tel-Aviv, ISRAELE
Roma Eleftheria, Aghia Sophia Children's Hospital, Athens, GREECE
Terzic Selma, University Clinical Center Tuzla, Children's Hospital BOSNIA HERZEGOVINA
Virtut Velmishi, Gastrohepatology of University Hospital Center "Mother Tereza" in Tirana, ALBANIA
Zrinjka Mišak, Referral Center Pediatric Gastro. and Nutrition, Children's Hospital Zagreb, Zagreb, CROATIA
Panayiota Nikolaou, Gastroenterology & Hepatology Center, Lefkosia, CYPRUS

3. E' possibile l'assenso preventivo per l'eventuale collaborazione di analoghe strutture di altri Stati dell'Unione europea o dell'area mediterranea.

Art. 4 - Monitoraggio del progetto.

1. Per consentire al *Ministero* di monitorare lo stato di realizzazione del progetto il *Proponente*, entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre, trasmette un rapporto tecnico nel quale sono descritti lo stato di avanzamento ed un rendiconto finanziario sulle spese sostenute.

2. Durante lo svolgimento delle attività previste potranno essere apportate modifiche al *Programma operativo* ed al piano finanziario, a condizione che le stesse non alterino l'impianto complessivo del progetto. Le variazioni richieste dal *Proponente* a firma del legale rappresentante e debitamente motivate, saranno sottoposte alla valutazione del *Ministero*. Le variazioni non costituiscono in alcun caso causa di modifica dell'importo massimo del finanziamento.

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'Accordo, il *Proponente* trasmette al *Ministero* un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti ed un rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione.

4. I rapporti tecnici ed i rendiconti di cui ai commi 1 e 3 vanno inviati al *Ministero* all'indirizzo in intestazione.

Art 5 - Uso degli elaborati

1. Il *Ministero* può disporre degli elaborati di cui all'articolo 4 per qualunque uso, compresa la pubblicazione dei risultati raggiunti con la realizzazione del progetto, senza che ciò dia diritto al *Proponente* di pretendere ulteriori finanziamenti, oltre quelli previsti dall'Accordo.

2. Il *Ministero*, tramite il responsabile di cui all'articolo 6, partecipa alle attività di analisi, divulgazione e valorizzazione scientifica dei risultati delle attività di cui all'articolo 1. Le pubblicazioni dei risultati delle attività di cui all'articolo 1 dovranno recare l'indicazione: "Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento del Ministero della salute, Direzione generale dei rapporti europei e internazionali".

3. I dati generati dai flussi informativi derivanti dall'Accordo e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno pubblicati in appositi spazi del sito web del *Ministero*.

4. Nessun diritto di disposizione e pubblicazione di quanto prodotto viene riconosciuto al *Proponente*, se non dietro espresso consenso del *Ministero*.

Art. 6 - Responsabile scientifico

1. Il *Proponente* identifica, quale proprio responsabile scientifico per l'Accordo il prof. Luigi Greco, in qualità di Vice Direttore (ELFID), che assicura il collegamento operativo con il *Ministero* e trasmette al referente scientifico del *Ministero* i rapporti di cui all'articolo 4.

2. Il *Ministero* indica quale proprio referente scientifico per l'Accordo, il dott. Pasqualino Rossi, dirigente medico di II fascia, il quale, raccordandosi con il dirigente dell'Ufficio I della Direzione, assicura il collegamento operativo col *Proponente* ed il monitoraggio dell'Accordo.

3. Il *Ministero* ed il *Proponente* si riservano il diritto di identificare altri referenti in caso di assenza, impedimento o modifica degli incarichi, dei responsabili di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 7 - Board


1. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, il *Proponente* comunica al *Ministero* l'istituzione di un Board tecnico-scientifico. Detto organo di Progetto sarà composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove esperti, rispettando per quanto possibile l'equilibrio tra i paesi partecipanti.

2. I suddetti esperti saranno nominati in base alla loro riconosciuta esperienza nell'area d'intervento oggetto del presente Accordo.

3. I costi sostenuti per gli incontri del Board rientrano nell'importo complessivo fissato nell'Accordo, di cui all'articolo 8.

Articolo 8 - Finanziamento

1. Per la realizzazione dell'Accordo le spese sostenute dal *Proponente* sono rimborsabili negli importi analiticamente dettagliati e documentalmente asseverati, nella misura massima e onnicomprensiva di Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) Tale cifra sarà imputata sul capitolo 4100, piano gestionale 33, dello stato di previsione del *Ministero della salute* per l'anno 2012.



Il 40% della cifra, pari a Euro 30.000,00 (trentamila/00), sarà posto in pagamento dopo la comunicazione, da parte del *Proponente*, dell'avvio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1; il 30%, pari a Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), dopo la ricezione del primo dei rapporti tecnici di cui all'articolo 4, comma 1; il restante 30%, pari a Euro 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00), alla conclusione delle attività di cui all'*Accordo*, tenuto conto di quanto al comma 4 del presente articolo.

3. Il rimborso delle spese riconosciute al *Proponente* non può determinare un utile o un margine di profitto per lo stesso.

4. I relativi pagamenti sono disposti su formale richiesta, da intestare ed inviare all'indirizzo del *Ministero, Direzione generale* come sopra indicata. La richiesta deve contenere il *Codice Unico di Progetto*, previsto dall'articolo 11 della Legge n.3/2003, che deve essere chiesto al C.I.P.E. dal *Proponente* in quanto soggetto attuatore del *Progetto*.

Ad esclusione del primo, i pagamenti saranno disposti dopo la positiva valutazione delle relazioni di cui all'articolo 4 ed entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 4 del presente articolo, mediante l'inserimento nel sistema elettronico della *Ragioneria generale dello Stato -SiCoGe-* di ordinativi di pagamento tratti sulla *Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato* di Roma ed ivi resi esigibili mediante accreditamento della somma sul Conto n° 0307201 Banca d'Italia Tesoreria dello Stato – Ufficio Ragioneria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, come da nuove disposizioni del D.L. n° 1 del 24/01/2012 art. 35 per l'Elfid " Centro Laboratorio Europeo per lo Studio delle Malattie Indotte da Alimenti".

5. I rimborsi comprenderanno le spese, sostenute e documentate dal *Proponente*, per viaggio, soggiorno e partecipazione al Progetto di rappresentanti e/o esperti del Ministero, sia italiani che stranieri.

6. Il *Ministero* non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge, o dovuti ad indisponibilità di cassa o a modifiche procedurali contabili o non contabili, od a nuovi interventi legislativi di finanza pubblica.

Articolo 9 - Sospensione dei pagamenti

1. Se il *Proponente* non invia le relazioni di cui all'articolo 4, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento è disposta anche in caso di mancata od irregolare attuazione dell'*Accordo*.

Articolo 10 - Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo

1. In sede di esame delle relazioni di cui all'articolo 4, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nell'*Accordo* o di altro inadempimento, per cause imputabili al *Proponente* e tali da pregiudicare la realizzazione del progetto, il *Ministero* intima per iscritto al *Proponente* di eseguire la prestazione, entro il termine all'uopo fissato. Decorso inutilmente detto termine l'*Accordo* si intende risolto di diritto.

2. E' espressamente convenuto che, in caso di risoluzione dell'*Accordo*, il *Proponente* ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione.

Il presente accordo si compone di 10 articoli e di un allegato e viene redatto in due originali.

Data 27 dicembre 2012

Per il Ministero della salute

Il Direttore generale D.G.R.E.I.



Per il Proponente

Il Vice Direttore dell'ELFID
prof. Luigi Greco

